

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N.107 DEL 23/08/2024

PORTO DI ANCONA – REALIZZAZIONE DI NUOVE SOVRASTRUTTURE DI PAVIMENTAZIONE NELLA ZONA DEL MOLO SUD

(C.U.I. L00093910420202000002, C.U.P. J37G20000360005, C.I.G. BOD6C7D2E3)

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii., a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della succitata L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94 ss. mm. ii., a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTO** il Decreto presidenziale di questa Autorità n. 170 in data 30/05/2024, con il quale, previa selezione mediante apposita gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 basata sul prezzo più basso ex art. 50 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, venivano aggiudicati in appalto, all'impresa "Costruzioni Nasoni s.r.l." avente sede legale a Fano (Pu) in Via Einaudi civ. 24, i lavori per la



realizzazione di nuove sovrastrutture di pavimentazione presso la zona del molo sud nel porto di Ancona;

VISTO il contratto di appalto stipulato, relativamente ai lavori come sopra aggiudicati, tra questa Autorità e la summenzionata Impresa in data 24/07/2024 (rif. n. 2171/2024 del Registro di repertorio, n. 2/2024 del Registro contratti);

VISTA relativamente ai predetti lavori la nota protocollata agli atti di questa Autorità con n. 13451 in data 08/08/2024, con la quale il competente Direttore dei lavori, previo mandato del Responsabile unico del progetto prot. 13080 in data 01/08/2024, convoca l'impresa appaltatrice per la data del 28/08/2024 ai fini della consegna ex art. 3 dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 e quindi per l'avvio dell'effettiva esecuzione dei lavori medesimi;

CONSIDERATO che l'esecuzione dei suddetti lavori, contrattualmente stabilita entro il tempo massimo di n. 329 giorni naturali e consecutivi, comporterà la temporanea occupazione di uno spazio demaniale marittimo retrostante le banchine d'ormeggio nn. 19, 20 e 22 nel porto di Ancona, ciò per le esigenze della connessa cantierizzazione, per una superficie complessiva pari a mq 19.700,00 c.ca, la stessa individuata in colore rosso nell'elaborato planimetrico prodotto a corredo del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti, di dover emanare il presente provvedimento, ciò affinché per i lavori in argomento possa essere recata una disciplina specifica con contestuale interdizione agli usi legati alle attività portuali locali dello spazio demaniale all'uopo interessato a scampo di ogni pregiudizievole interferenza operativa;

VISTI il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il "Nuovo Codice della Strada", di cui in particolare gli artt. 5,6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;

VISTI gli atti dell'Ufficio;

SENTITO al riguardo il Segretario Generale di questa Autorità;

RENDE NOTO CHE:

- nel porto di Ancona, da parte dell'appaltatrice impresa "Costruzioni Nasoni s.r.l." avente sede legale a Fano (Pu) in Via Einaudi civ. 24, per conto di questa Autorità, verranno avviati dalla data del 28/08/2024 i lavori per la realizzazione di nuove sovrastrutture di pavimentazione presso la zona del molo sud, di cui nelle premesse riportato, gli stessi da concludere entro il tempo contrattualmente stabilito pari a n. 329 giorni naturali e consecutivi ovvero entro la data del 23/07/2025;
- tali lavori, per le esigenze operative della connessa cantierizzazione, comporteranno la temporanea occupazione di uno spazio demaniale marittimo retrostante le banchine d'ormeggio nn. 19, 20 e 21 del porto di Ancona, come evidenziato in colore rosso nell'elaborato planimetrico che sotto forma di allegato costituisce parte integrante del presente provvedimento;



TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, ORDINA:

ART. 1

Per tutto il periodo di esecuzione dei lavori di cui nelle premesse, lo spazio demaniale all'uopo interessato, evidenziato in colore rosso nell'elaborato planimetrico allegato al presente provvedimento, è interdetto ad ogni uso e a qualunque accesso, restando quindi ivi vietato in proposito l'accesso di qualunque veicolo ed ogni persona.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni necessità per operazioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che per ogni attività strettamente legata ai lavori in questione.

ART. 2

Per l'intera durata dei lavori di cui nelle premesse, lo spazio demaniale all'uopo impegnato resterà nella totale custodia del competente soggetto appaltatore.

A tal proposito è stabilito che detto spazio, per le esigenze della cantierizzazione proprie dei lavori in argomento, a cure ed oneri dello stesso soggetto appaltatore, dovrà risultare correttamente recintato e segnalato sia di giorno che di notte, onde garantire sempre la tutela della pubblica e privata incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori tutti, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire in qualunque momento intromissioni di estranei, nonché interferenze o disagi significativi verso l'operatività portuale locale e la circostante circolazione viaria, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado ricorrente nella fattispecie.

ART. 3

Ai fini dei lavori in argomento, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, resta altresì obbligo della competente impresa appaltatrice quanto segue:

- l'assistenza per il tramite di movieri idoneamente formati che sia necessaria in qualunque momento per impedire interferenze tra le attività proprie del cantiere e la locale operatività portuale nonché la circolazione viaria negli spazi limitrofi;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per essa operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica o privata incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione dei lavori, ivi inclusi gli addetti agli approvvigionamenti ovvero gli autotrasportatori;
- lo smantellamento della cantierizzazione nonché la corretta pulizia delle aree interessate dalle lavorazioni in appalto non appena queste ultime risultino regolarmente ultimate, comunque entro il tempo massimo di n. 1 giorno dalla conclusione degli stessi lavori;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ancona di ogni criticità che, per via dei lavori in questione, ancorché impreveduta, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica o privata incolumità o per le locali attività portuali, sospendendo contestualmente le lavorazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alle aree portuali interessate dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità, sulla base dei vigenti regolamenti di security;



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona, Vasto

- il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dei Lavori, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per la connessa cantierizzazione oltre a quanto già disciplinato con il presente provvedimento;
- il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale interessata, al cui riguardo si richiama l'Ordinanza dell'Autorità Portuale di Ancona n. 6 del 18/05/2016;
- il puntuale rispetto delle vigenti norme e disposizioni istituzionali in materia di sicurezza doganale;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dei lavori in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

ART. 4

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ancona.

ART. 5

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona, Vasto

**PORTO DI ANCONA – REALIZZAZIONE DI NUOVE SOVRASTRUTTURE DI
PAVIMENTAZIONE NELLA ZONA DEL MOLO SUD**
(C.U.I. L00093910420202000002, C.U.P. J37G20000360005, C.I.G. BOD6C7D2E3)
LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA DELL'AREA DI INTERVENTO

